

DEC/VIA/2213



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di Piattaforma di trattamento per rifiuti tossici e nocivi da realizzarsi nel Comune di Verrone (VC) all'interno dello stabilimento FIAT-LANCIA presentata da Fenice S.p.A. con sede in Via Acqui, 86-10090 Cascine Vica, Rivoli (TO), in data 17.6.1993;

VISTE le informazioni aggiuntive e i chiarimenti pervenuti dalla stessa Fenice S.p.A. in data 28.9.1993, 18.11.1993, 11.4.1994 (nota del 31.3.1994), 6.5.1994 (nota del 27.4.1994);

CONSIDERATO che

- il Protocollo di intesa tra Ministero Ambiente e FIAT S.p.A. su "Sviluppo e Ambiente", firmato in data 28.6.93, tra l'altro, impegna il gruppo FIAT, relativamente al "trattamento di residui di lavorazione", allo sviluppo del sistema "Fenice", destinato a provvedere organicamente alla gestione dei residui e dei rifiuti prodotti dagli stabilimenti FIAT ubicati sul territorio nazionale;
- in sintesi il programma "Fenice" prevede due linee di azione:
 - a) aumento della quota di residui di lavorazione recuperati e riciclati:
 - attualmente: 80% dei residui riciclati e 20% smaltiti;
 - obiettivo a medio termine: 90% dei residui riciclati e 10% smaltiti;
 - b) l'integrazione della fase dello smaltimento all'interno del processo produttivo, con la realizzazione di 80 "isole ecologiche" per la selezione, il pretrattamento e la compattazione dei rifiuti, ubicate presso gli stabilimenti del gruppo FIAT e i fornitori, e tre piattaforme centralizzate di termodistruzione ubicate in regioni nelle quali la presenza degli stabilimenti del gruppo è significativa: Verrone in Piemonte e Melfi in Basilicata per il trattamento di rifiuti anche tossici e nocivi e Cassino nel Lazio per il trattamento di rifiuti esclusi i tossici e nocivi;
- il programma prevede inoltre la continuità del controllo del flusso dei rifiuti e attività di ricerca e sperimentazione mirate al miglioramento delle tecnologie;

- il progetto di piattaforma di Melfi è stato già esaminato dalla Commissione VIA; su detto progetto, la cui realizzazione è prevista nell'area industriale di Melfi (PZ), la Commissione VIA ha espresso in data 23.12.92 parere positivo con prescrizioni;

VISTO il parere, formulato, in data 14.06.1994, dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato da Fenice S.p.A. ;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che

- la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante una piattaforma per trattare complessivamente 164.600 t/a di rifiuti derivanti dai processi produttivi degli stabilimenti del gruppo FIAT provenienti dalle regioni Piemonte e Lombardia, che possono essere distinti in circa:

- 60.000 t/a di rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- 99.000 t/a di rifiuti speciali non tossici nocivi;
- 5.600 t/a di rifiuti speciali tossici e nocivi (pari a circa il 4% della potenzialità globale di smaltimento);

o altrimenti in:

- 60.000 t/a di rifiuti speciali assimilabili agli urbani destinati all'incenerimento;
- 60.000 t/a di rifiuti speciali tipicamente industriali destinati anche essi all'incenerimento;
- 30.600 t/a di rifiuti speciali prevalentemente liquidi destinati al trattamento chimico-fisico;
- 14.000 t/a di rifiuti speciali solidi e semisolidi destinati al trattamento di stabilizzazione/solidificazione;
- si prevede di collocare in discarica 2B circa 65.000 t/a di rifiuti stabilizzati e solidificati, ivi comprese le ceneri (anch'esse trattate) provenienti dagli impianti di termodistruzione;

- la piattaforma si articola nelle seguenti sezioni ed unità:

- sezione ricevimento rifiuti: stoccaggio provvisorio in serbatoi, fosse parzialmente o totalmente interrati, silos, aree per fusti e serbatoi mobili;
- laboratorio chimico;
- unità di termodistruzione in forni rotanti (2 linee): potenzialità di 60.000 t/a di rifiuti provenienti dall'esterno della piattaforma; in queste linee verranno trattati fanghi, rifiuti liquidi e contenitori vuoti;
- unità di termodistruzione in forno a griglia: potenzialità di 60.000 t/a di rifiuti industriali assimilabili agli urbani, per la quasi totalità provenienti dall'esterno;
- sezione di trattamento e dispersione fumi; la portata dei fumi, con temperatura media di circa 110°C, che escono dal camino principale, si aggira intorno a 160.000 Nm³/h;
- sezione di recupero energetico per un totale di circa 132 milioni kWh di energia elettrica prodotta annualmente;
- unità di stabilizzazione/solidificazione con una potenzialità di 22.000 t/a di fanghi e polveri, di cui circa 14.000 t/a provengono dall'esterno, e 8.200 t/a dalle altre linee di trattamento;
- unità di trattamento rifiuti liquidi e acque di scarico della piattaforma: potenzialità di 1.330.000 m³/a, di cui 30.000 dall'esterno e 1.300.000 dall'interno della piattaforma (scarichi civili, acque di lavaggio, acque meteoriche, ecc.); per le acque di scarico interne si sono successivamente adottate modifiche progettuali che consentono di ridurre i consumi di acqua da 1.330.000 m³/anno a 140.000 m³/anno, nonché di ridurre gli scarichi idrici in tabella A della legge 319/76 da circa 190 m³/h a circa 20 m³/h;

- considerando le tre grandi categorie (rifiuti solidi assimilabili agli urbani RSAU, rifiuti speciali non tossici e nocivi RS, rifiuti speciali tossici e nocivi RTN) i quantitativi stimati di rifiuti provenienti dagli stabilimenti del gruppo FIAT, localizzati nella Regione Piemonte e nella



Il Ministro dell'Ambiente

Regione Lombardia, che il gruppo industriale progetta di smaltire nella piattaforma Fenice di Verrone ammontano ad un totale di 165.000 t/a;

- l'area di provenienza dei rifiuti è per circa il 75% la Regione Piemonte e per il resto la Regione Lombardia;
- il consumo di energia elettrica previsto è di 26 milioni di kWh/a, a fronte, come si è detto, di una produzione tramite recupero energetico di circa 132 milioni di kWh/a;
- l'area complessivamente assegnata alla piattaforma ha un'estensione di 100.000 m² ed è ripartita nel modo seguente:
 - area occupata dagli impianti tecnologici: 23.000 m² più 1.800 m² per parcheggi;
 - aree uffici e servizi: 2.200 m²;
 - strade interne e piazzali: 20.000 m²;
 - aree verdi interne alla piattaforma: 38.000 m²;
 - area boscata di rispetto: 15.000 m²;

osservato che:

- il sito prescelto per l'insediamento della piattaforma per il trattamento di residui industriali ricade all'interno del muro di cinta dello stabilimento FIAT - LANCIA di Verrone e ha una estensione di circa 100.000 m²;
- ai limiti dell'ambito vasto sono presenti due aree di pregio, rappresentate dalla riserva naturale regionale della Bessa (circa 400-500 ettari) e dall'area della Baraggia di Candelo (circa 270 ettari);
- è da segnalare inoltre la presenza, a una distanza di circa 2,5 chilometri dal sito previsto per la piattaforma, di un aeroporto, destinato a divenire un aeroporto di III classe;
- il Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilabili agli urbani suddivide il territorio regionale in cinque comprensori: Novara-Valsesia, Vercelli-Casale Monferrato, Asti-Alessandria, Cuneo, Torino; per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti speciali tossico-nocivi il territorio regionale è articolato in 4 comprensori: Torino, Vercelli-Novara, Cuneo, Asti-Alessandria; l'impianto oggetto dell'istruttoria è al servizio di insediamenti industriali del gruppo FIAT, ubicati in Regione Piemonte (province di Torino, Vercelli, Alessandria e Cuneo), in misura preponderante nella provincia di Torino, e in Regione Lombardia (province di Milano, Brescia, Mantova e Pavia), in misura preponderante nella provincia di Milano; il piano riporta la disponibilità complessiva di impianti privati per lo smaltimento di rifiuti industriali al 31.12.87; dai dati riportati emerge come nella Regione Piemonte esista una limitata disponibilità di impianti di smaltimento rifiuti operanti per conto terzi; per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, dei fanghi e degli altri rifiuti speciali provenienti da attività industriali, il Piano prevede, nell'arco di 10 anni, la realizzazione di:
 - 12 discariche di tipo 2B (volume complessivo 5.900.000 m³);
 - 3 discariche di tipo 2C (volume complessivo 520.000 m³);
 - 5 inceneritori (potenzialità complessiva 160.000 t/a);
 - 4 impianti di inertizzazione e pretrattamento (282.000 t/a);

- il Programma regionale di emergenza, per quanto riguarda il sistema autorizzativo inerente impianti che trattano rifiuti provenienti da fuori regione, prevede che le autorizzazioni siano rilasciate solo a seguito di specifiche intese fra la Regione Piemonte e le altre regioni interessate; il Programma di emergenza analizza ed evidenzia i dati relativi alla potenzialità di smaltimento degli impianti autorizzati in Regione Piemonte; la potenzialità delle diverse tipologie di trattamento previste nel sistema integrato per lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi di cui al capitolo 5 del Programma di emergenza è così sintetizzabile:

- termodistruzione 145.000 t/a;
- trattamento chimico fisico biologico 225.000 t/a;
- inertizzazione 190.000 t/a;

gli impianti previsti dal sistema integrato per far fronte alla situazione di emergenza sono 5 piattaforme polifunzionali, di cui 2 al servizio del comprensorio di Torino e le 3 restanti al servizio rispettivamente dei comprensori di Vercelli-Novara, Cuneo, Asti-Alessandria; tali piattaforme possono ricevere rifiuti provenienti da altri comprensori della Regione per motivi specifici e ben motivati; non sono ammissibili rifiuti prodotti al di fuori della Regione, salvo il caso, come si è detto, che tali rifiuti rientrino in specifici accordi interregionali o siano compresi in specifici adempimenti nei confronti di disposizioni emanate dallo Stato;

secondo quanto precisato dalla Regione Piemonte nel parere ex art. 6 L. 349/86 trasmesso con D.G.R. n. 112-29310 del 29.10.1993, "nel sistema integrato della Regione Piemonte, oltre agli impianti previsti nel Piano di emergenza, la capacità residua per il comprensorio di Novara-Vercelli è così definita:

- termodistruzione di rifiuti speciali: 25.000 t/a
- inertizzazione/stabilizzazione: 25.000 t/a
- trattamento chimico/fisico/biologico: 20.000 t/a."

- secondo le previsioni degli elaborati del Piano territoriale del Comprensorio di Biella, l'area in cui si prevede di realizzare l'impianto ricade nell'unità geografica della "Pianura sud biellese"; l'area è indicata come oggetto di considerevoli processi insediativi prevalentemente produttivi e commerciali lungo le infrastrutture stradali SS 143 e 230 e nei nuclei industriali di Verrone e Benna; il Piano non dà particolari indicazioni di tutela per l'area vasta interessata dall'intervento, oltre al mantenimento delle aree agricole nella parte inferiore della pianura biellese, alla valorizzazione della conca del lago di Viverone, ed alla conferma delle indicazioni dei Piani regolatori generali; il Piano comprensoriale prevede una specifica tutela ambientale paesistica dell'area delle Baragge di Candelo, Benna, Mottalciata e Massazza;

- riguardo ai vincoli aeroportuali, secondo le indicazioni del Piano comprensoriale e con riferimento alla legge n.58/63, l'altezza massima di fabbricati e manufatti nella fascia di 3 km dal perimetro dell'aeroporto di Cerrione, fascia in cui ricade l'insediamento FIAT-LANCIA, non deve superare 45 m dal livello medio dell'aeroporto: la quota media del piano di campagna dell'area FIAT-LANCIA è di circa 15 m inferiore al livello medio dell'aeroporto, pertanto l'altezza massima dei fabbricati nel sito interessato dall'impianto non deve superare i 60 m; tali vincoli dovrebbero essere modificati in funzione dell'ampliamento dell'aeroporto;

- secondo il PRG di Verrone, l'area della FIAT-LANCIA, pari a circa un 1.000.000 di m², ricade fra le aree definite quali impianti produttivi esistenti (totale 1.447.000 m²) ove sono consentite le seguenti destinazioni: impianti industriali, depositi e magazzini, attrezzature tecnologiche comunali o di altri Enti pubblici, servizi tecnici e amministrativi connessi; nel comparto FIAT-LANCIA, 272.000 m² sono destinati a servizi, compresi nelle aree di riordino e di nuovo insediamento industriale;



Il Ministro dell' Ambiente

valutato che:

- i documenti esaminati forniscono una informazione tecnica sufficiente e le analisi di previsione degli impatti sono da ritenere idonee per la simulazione degli effetti nel medio e lungo periodo;
- le informazioni sulle caratteristiche territoriali ed ambientali dell'area fornite dal proponente nello studio e integrate da quelle acquisite nel corso dell'istruttoria, anche tramite incontri con le Amministrazioni locali ed un sopralluogo diretto, sono sufficienti a valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;

a) per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico:

- la Commissione ha valutato il progetto di piattaforma in relazione ai rapporti di coerenza con gli strumenti pianificatori, territoriali e di settore e allo stato di avanzamento degli stessi; i nodi più critici sono risultati quelli della coerenza del progetto con la programmazione regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e del suo rapporto con le iniziative assunte in sede locale dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese (C.O.S.R.A.B.) per la gestione dei rifiuti di diversa origine generati nell'area biellese;
- il progetto prevede lo smaltimento di rifiuti, che soprattutto per quanto riguarda la termodistruzione è in quantità superiori a quelle previste nella programmazione regionale per il comprensorio Novara-Vercelli; il progetto prevede infatti un bacino di utenza ben più ampio di quello di Novara-Vercelli, in quanto comprende gli stabilimenti del gruppo FIAT di tutto il Piemonte, nonché quelli delle provincie di Milano, Pavia e Mantova; di fatto il gruppo FIAT ha programmato il proprio intervento in modo indipendente dalla pianificazione regionale;
- la Regione ha tuttavia mostrato disponibilità a rivedere i propri strumenti pianificatori e a integrare il programma FIAT nella pianificazione regionale, a condizione, innanzitutto, che venga negoziato e definito un accordo interregionale per il ricevimento di rifiuti dalla Lombardia; la provenienza dalla Lombardia di una quota (circa il 25 %) dei rifiuti da conferire alla piattaforma proposta dalla Fenice SpA per essere ubicata a Verrone rappresenta una delle principali cause del notevole ritardo con cui è si è andato svolgendo il procedimento previsto dall'art. 3 bis della legge 441/87, entro il quale si incardina la procedura VIA;
- a livello locale, un tavolo di confronto si è aperto tra la Fenice S.p.A. e, rispettivamente, l'Unione Industriale Biellese e il C.O.S.R.A.B.; la Fenice S.p.A. ha dichiarato la propria disponibilità di principio a trattare, senza aumentare la potenzialità di progetto della piattaforma, una aliquota di circa 40.000 t/a di rifiuti industriali, conferiti su iniziativa dell'Unione Industriali, e di rifiuti urbani pretrattati, conferiti dal C.O.S.R.A.B., rispettivamente 20.000 t/a sui forni rotanti e 20.000 t/a sul forno a griglia;
- la Fenice S.p.A. si è inoltre dichiarata disponibile a valutare la fattibilità del trasporto ferroviario di rifiuti in arrivo e di residui da destinare a discarica finale, nonché la fattibilità di un sistema di teleriscaldamento per il Comune di Verrone e eventualmente di aree limitrofe, in base al calore reso disponibile dal recupero energetico associato agli impianti di termodistruzione;
- il C.O.S.R.A.B. dal canto suo ha chiesto alla Fenice S.p.A., a quanto risulta, di utilizzare, per la messa a dimora finale dei residui, le proprie strutture di discarica esistenti (Masserano o previste in zona) e di estendere a due-tre turni il trattamento di stabilizzazione/solidificazione per assorbire un'ulteriore quota di fanghi industriali;

- per quanto riguarda i vincoli aeroportuali, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha comunicato alla Fenice S.p.A., in data 11.2.1994, che per la piattaforma da ubicare nell'area dell'Alfa-Lancia di Verrone - "non sussistono interferenze con le superfici previste dall'Annesso 14 ICAO, con le servitù radioelettriche e con le procedure strumentali" e che l'esame della documentazione relativa alla costruzione in questione, condotto con riferimento alle "limitazioni imposte dalla legge n.58 del 4.2.1963", ha messo in evidenza che la costruzione "risulta conforme al citato provvedimento legislativo";

b) per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale:

-il recupero del calore contenuto nei rifiuti è uno degli elementi della strategia integrata che nella prassi e nel quadro normativo europeo e nazionale, ancora in fase di evoluzione, si è andata affermando per la gestione dei rifiuti; strategia che da una parte punta alla "minimizzazione dei rifiuti", tramite la riduzione all'origine della loro produzione, il recupero, il riuso e il riciclo di oggetti e materiali, e dall'altra al recupero di energia tramite la combustione dei rifiuti non riciclati/non valorizzabili; un aspetto caratterizzante di tale strategia è l'orientamento che essa comporta, in termini di gerarchia tra le modalità di gestione, nella sua messa in atto; al primo posto c'è il riuso degli oggetti o dei prodotti per il loro contenuto di materia, di energia e di informazione; quindi il riciclo dei materiali per il loro valore e il contenuto energetico; e poi il recupero di energia; alla discarica è assegnato un ruolo residuale;

- gli aspetti critici del progetto di piattaforma presentato dalla Fenice S.p.A. riguardano la tipologia e i quantitativi dei rifiuti da conferire alla piattaforma, l'entità e la copertura del fabbisogno idrico e le emissioni di inquinanti dell'aria;

- per quanto concerne i rifiuti, si nota innanzitutto che il programma complessivo del gruppo FIAT ha subito un'interessante evoluzione in materia di riduzione della produzione di rifiuti da smaltire, tramite l'incremento della quota di residui di lavorazione recuperati e riciclati, per i quali è stato fissato l'obiettivo a medio termine di riciclare il 90 % contro l'80 % del 1992; tuttavia, se si esamina il problema partendo dall'esame della composizione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani destinati alla piattaforma, si nota che si possono individuare (e selezionare all'origine) altri materiali che sarebbe preferibile recuperare e riciclare;

- per quanto concerne il progetto della piattaforma, si ritiene che esso sia allineato con i migliori impianti di termodistruzione con recupero di energia operanti o in corso di installazione in Europa soprattutto per quanto riguarda le prestazioni ambientalmente rilevanti che la piattaforma può offrire; le scelte tecnologiche sono suffragate dalla grande esperienza accumulata su impianti industriali e sperimentali dalla Deutsche Babcock GmbH; queste valutazioni si riferiscono sia alle unità di termodistruzione e alla sezione di trattamento e dispersione fumi che ai processi di solidificazione/stabilizzazione dei residui solidi e semisolidi prodotti dalla piattaforma;

- i valori di emissione proposti dalla Fenice S.p.A. per gli impianti di incenerimento da ubicare a Verrone, nella nuova configurazione dei sistemi di trattamento fumi, sono stati valutati alla luce delle potenzialità offerte dalle tecnologie e della normativa europea e nazionale in corso di adozione; in particolare, si è fatto riferimento alla "Direttiva comunitaria sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi", 94/67/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 16.12.1994 che ha comunque assunto un rilevante carattere orientativo;

- tenendo conto dell'esito del confronto effettuato tra dati di progetto e valori limite di emissione della citata normativa (e del fatto che i sopramenzionati valori di progetto sono eguali a quelli prescritti dalla Commissione VIA per la piattaforma Fenice di Melfi), si ritengano senz'altro accettabili i valori di progetto indicati dalla Società proponente con riferimento alla nuova



Il Ministro dell'Ambiente

configurazione del sistema di trattamento fumi, con le precisazioni formulate nel prosieguo, in sede di indicazione delle prescrizioni;

- per quanto concerne le emissioni di diossine e furani, si fa notare che la Fenice S.p.A. si è già impegnata, nell'ambito dell'istruttoria relativa alla piattaforma di Melfi, a sperimentare, su un impianto pilota, un sistema innovativo (termocatalitico) per l'abbattimento di detti inquinanti organoclorurati, sistema che peraltro svolge anche un ruolo per l'abbattimento degli ossidi di azoto, portando a termine la sperimentazione nel giro di due anni;
- c) per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale:
 - l'ambiente idrico costituisce indubbiamente una delle componenti maggiormente interessate dalla realizzazione della piattaforma per il trattamento dei rifiuti industriali nell'insediamento produttivo FIAT - LANCIA di Verrone; l'impatto ambientale dell'opera sulle risorse idriche si riferisce sia alle acque sotterranee che a quelle superficiali;
 - per quanto riguarda le acque sotterranee l'impatto, nella configurazione progettuale proposta in prima istanza, riguarda principalmente gli aspetti quantitativi relativi all'emungimento di grossi quantitativi di risorse idriche dalla falda; i sistemi di stoccaggio dei diversi tipi di rifiuti appaiono infatti scelti con particolare attenzione nei confronti degli aspetti relativi alla sicurezza e tali da prevenire possibili sversamenti accidentali che possano interessare le falde idriche sottostanti la piattaforma;
 - per quanto riguarda le acque superficiali, invece, l'impatto è particolarmente rilevante in relazione agli aspetti qualitativi delle acque del corpo idrico ricevente, il Rio Ottina, affluente del Torrente Cervo, un corso d'acqua a carattere torrentizio situato a circa 2 km dalla piattaforma, nel quale è previsto debbano confluire i reflui liquidi che fuoriescono dalla piattaforma stessa;
 - va peraltro rilevato come, rispetto alle ipotesi progettuali inizialmente proposte e nei confronti delle quali la Fenice SpA aveva richiesto il giudizio di compatibilità ambientale, si sia proceduto a modifiche di progetto che, di fatto, hanno migliorato gli aspetti relativi ai prelievi idrici e allo smaltimento di acque reflue;
 - l'ipotesi progettuale inizialmente proposta prevedeva l'adozione di un sistema di trattamento dei fumi "ad umido"; seguendo tale procedura la quantità di acqua da prelevare attraverso l'emungimento di falde profonde con buone caratteristiche di qualità, sarebbe stata rilevante (circa 1.400.000 m³/a); lo stesso quantitativo, in aggiunta agli altri scarichi dell'impianto e alle acque piovane non più assorbite dal terreno, avrebbe raggiunto il Rio Ottina; quest'ultimo, come detto, è caratterizzato da un regime a carattere spiccatamente torrentizio la cui portata, quindi, subisce notevoli oscillazioni in funzione dei diversi periodi stagionali e, soprattutto, degli eventi meteorici; è stata stimata una portata media pari a circa 480 l/s (rispondenti a circa 1700 m³/h) ed una portata di magra pari a circa 50 l/s (corrispondente a 190 m³/h);
 - nella ipotesi progettuale inizialmente proposta, al Rio Ottina sarebbero dovuti pervenire gli scarichi provenienti dall'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico, i liquami civili, le acque di prima pioggia, le acque di spurgo del ciclo termico, le acque da varie operazioni di lavaggio e, soprattutto, le acque provenienti dall'impianto di depurazione dei fumi; queste ultime, in particolare, avrebbero rappresentato la frazione di gran lunga più importante dal punto di vista dei rilasci idrici: circa 180-190 m³/h, pari cioè alla portata di magra del Rio Ottina; questo senza tener conto dell'apporto delle acque di scarico diverse da quelle provenienti dall'impianto di depurazione dei fumi;

- nella nuova configurazione progettuale, adottata a seguito dei rilievi avanzati nel corso dell'istruttoria dalla Commissione VIA, configurazione che prevede l'adozione di un sistema di trattamento dei fumi "a scarico liquido zero" anzichè "a umido", i rilasci provenienti dall'impianto di depurazione dei fumi vengono ad essere eliminati; rimangono quindi gli altri scarichi, complessivamente circa 20 m³/h di reflui che devono rientrare nei limiti di tabella A della legge 319/76; inoltre, secondo le dichiarazioni della Società proponente, gli scarichi stessi sono praticamente esenti da sostanze ed elementi ad alta pericolosità ambientale quali l'arsenico, il mercurio, il selenio, i fenoli, le aldeidi, i solventi aromatici e azotati, i solventi clorurati, i pesticidi clorurati e fosforati; il rapporto di diluizione che si ottiene nelle nuove condizioni previste dal progetto risulta essere pari a 1:10 circa (in condizioni di magra), tale cioè da non alterare in maniera significativa le caratteristiche del corso d'acqua;
- un analogo consistente miglioramento si ha in riferimento all'utilizzo di acque di falda; infatti, invece di 1.400.000 m³/a previsti nella stesura originale del progetto (che avrebbero praticamente raddoppiato il prelievo delle risorse idriche sotterranee della zona, attualmente stimato in circa 1.315.000 m³/a, creando possibili interferenze sui pozzi destinati all'approvvigionamento idropotabile ed irriguo), gli adeguamenti indicati consentono di ridurre drasticamente il consumo di risorse idriche sotterranee, il cui utilizzo può ora essere stimato pari a circa 200.000 m³/a; in questo modo la piattaforma proposta, a servizio della quale non è più prevista la trivellazione di nuovi pozzi, verrebbe ad alterare in maniera trascurabile la situazione attuale per quanto concerne la captazione di acque di falda di buona qualità che possono, quindi, essere destinate ad usi prioritari quale quello idropotabile e irriguo;
- il pregio del sito dal punto di vista vegetazionale è dato dalla presenza di una formazione forestale adulta a prevalenza di farnia, mediamente strutturata; l'eliminazione della vegetazione rappresenta un forte impatto, per la cui minimizzazione lo studio prevede misure di mitigazione consistenti nel mantenere la parte più pregiata della vegetazione come fascia di rispetto e nel recuperare a verde, con specie autoctone, parte dell'area, circa 50.000 m² che corrisponde al 50% dell'intero sito interessato dal progetto;
- per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, si osserva che le tecnologie adottate per gli impianti di termodistruzione, le specifiche progettuali e le prescrizioni indicate nel seguito consentono di minimizzare le emissioni di inquinanti dell'aria e che, come risulta dall'analisi condotta dall'ANPA, le stime relative all'evoluzione della qualità dell'aria in conseguenza dall'entrata in servizio degli impianti mostrano che presumibilmente non solo i valori limite, ma anche i valori guida non saranno superati;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso il parere che l'opera così come risulta dalla documentazione presentata dal proponente, modificata con l'adozione, in particolare, di una nuova configurazione, a "scarico liquido zero" per il sistema di trattamento dei fumi, sia compatibile con le caratteristiche ambientali dei luoghi, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni precisate nel seguito, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche in materia;

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata da parte di:

- Comune di Verrone, pervenuta in data 11.7.93, 19.7.93, 30.3.94;
- Comuni di Massazza, Salussola, Cerrione, Gaglianico, Sandigliano 11.7.93;
- Comune di Biella 4.10.93;
- Gruppo Verdi e Lega Ambiente di Biella 19.7.93;
- Riserva naturale delle Baragge (Biella) 19.7.93;



Il Ministro dell'Ambiente

- On. Prina Lega Nord 22.7.93;
- C.O.S.R.A.B., Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese 8.7.93, 4.10.93, 22.9.93;
- interrogazioni parlamentari On. Ronzani 18.5.93 e 15.6.93;
- WWF 22.7.93;
- Provincia di Vercelli 6.8.93, 23.9.93;
- Comune di Benna 11.7.93, 24.12.93;
- USSL 47 Biella 22.9.93;
- Note aggiuntive consegnate per le vie brevi in data 7.10.93 dai Comuni della Provincia di Biella, C.O.S.R.A.B., WWF, Comitato di Verrone, Comune di Verrone, USSL 47 Biella;
- ulteriori osservazioni sono pervenute allegate al parere regionale pervenuto in data 16.11.93 da:
 - Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - SACE S.p.A. Società Aeroporto Cerrione;
 - Comuni di Candelo, Cossato, Vigliano Biellese;
 - Ministero dei Trasporti;
 - avv. Iasselli - Biella;
- tali osservazioni trattano in sintesi i seguenti argomenti:
 - presenza sul territorio delle due discariche di Alice Castello e Cavaglia;
 - sovradimensionamento dell'impianto rispetto alla pianificazione di settore;
 - contrasto con le iniziative del C.O.S.R.A.B. e con la programmazione regionale di settore;
 - zona ad alta densità abitativa;
 - degrado paesaggistico;
 - necessità di estrazione di inerti in fase di costruzione;
 - trasporti e viabilità; eventualità di incidenti, presenza dell'aeroporto di Cerrione, alternative di trasporto per ferrovia;
 - emissioni in atmosfera e dati anemologici, in relazione agli effetti sulla salute, agli odori, alla presenza di cloro e alogeni, metalli pesanti, ossidi di azoto, mercurio, diossine, polveri e relativi rilevamenti, nonché in relazione alla vicinanza della riserva naturale delle Baragge; nonché in relazione ad altre sorgenti;
 - caratterizzazione dei rifiuti e gestione del conferimento di solventi alogenati con elevato tenore di cloro organico;
 - temperatura in camera di postcombustione;
 - altezza del camino in relazione all'aeroporto;
 - carenza di monitoraggio ambientale in fase di esercizio;
 - prelievo di acqua e situazione idrogeologica nella zona; scarichi idrici nel Rio Ottina;
 - definizione della destinazione finale dei residui;

VISTO il parere espresso dalla Regione Piemonte con DGR n. 112 - 29310 del 29 ottobre 1993, pervenuto in data 16.11.1993 di cui vengono esposte le considerazioni conclusive:

- in base ai fabbisogni indicati nel sistema integrato della Regione Piemonte (vedi quadro di riferimento programmatico) *"il progetto Fenice prevede lo smaltimento di rifiuti in quantità superiori (fatta eccezione del processo di inertizzazione/stabilizzazione) a quelli previsti nella programmazione regionale per il comprensorio Novara-Vercelli. Occorre però rilevare che tale impianto prevede un bacino di utenza ben più ampio di quello di Novara-Vercelli in quanto comprende gli stabilimenti del gruppo FIAT di tutto il Piemonte, nonché quelli delle provincie di Milano, Pavia e Mantova.*

Si fa ancora presente che la capacità residua di smaltimento del sistema integrato per l'intero Piemonte potrebbe ricomprendere la potenzialità della piattaforma progettata, tuttavia ciò

comporterebbe una modifica sostanziale della programmazione regionale vigente. Questa dovrebbe consistere nel ridimensionamento della capacità residua di smaltimento degli altri comprensori individuati (Torino, Asti-Alessandria, Cuneo), sottraendo la quantità di rifiuti proveniente dai loro territori, destinata ad essere smaltita nella piattaforma Fenice; tale quantitativo dovrebbe essere aggiunto alle quantità previste per il comprensorio di Novara-Vercelli.

In ogni caso dovrebbero essere definiti accordi interregionali per il ricevimento di rifiuti dalla Lombardia.

Il progetto risulta aderente all'obiettivo del recupero energetico del piano di smaltimento rifiuti e alla produzione di energia da scarti di processi produttivi di cui ai programmi finalizzati rifiuti-energia del Piano Pluriennale di attività e di spesa del Piano Regionale di Sviluppo 88-90.

Sul problema delle tipologie dedicate alla termodistruzione e, comunque, alla produzione di energia termica e/o elettrica il PEN '88 e il suo aggiornamento del '91 confermano il massimo sforzo per la valorizzazione delle risorse interne e la massimizzazione della quota di rifiuti urbani e industriali smaltita attraverso processi termici con recupero di energia"

- in conclusione il parere regionale precisa che "le popolazioni e le amministrazioni locali interessate sono assolutamente contrarie alla costruzione dell'opera; inoltre il progetto, solo di massima, non è coerente con l'attuale programmazione regionale, contiene sostanziali carenze dal punto di vista progettuale ed ambientale e necessita di ulteriori approfondimenti" (elencati nel testo del parere);

CONSIDERATO che

le osservazioni della Regione Piemonte, degli enti locali e del pubblico sono state approfondite nel corso dell'istruttoria e sono state considerate nella predisposizione del presente parere e delle relative conclusioni;

VISTA la nota del CO.S.R.A.B. del 21.2.95 con cui si trasmette la documentazione concernente:

- gli interventi che la Fenice S.p.A. ha proposto in data 13.1.95 alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte per migliorare l'impatto paesaggistico dell'impianto;
- i contatti intercorsi tra il Consorzio e la FIAT S.p.A. in merito al piano territoriale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti;

VISTO il parere del 7.7.95 del Ministero per i beni culturali ed ambientali, trasmesso in copia conforme dalla FIAT S.p.A., Direzione di Roma, con nota del 14.7.95, per la realizzazione della piattaforma di smaltimento di rifiuti industriali proposta dalla Fenice S.p.A. in Comune di Verrone; il suddetto parere è favorevole nella più scrupolosa osservanza delle seguenti condizioni, in parte previste nelle integrazioni presentate dal proponente:

- riduzione in altezza degli impianti più elevati (da m 41 a m 26);
- limitazione di occupazione del suolo (circa 20.000 m² in meno rispetto alla prima ipotesi);
- compattazione delle varie strutture di trattamento;
- realizzazione di barriere di occultamento o mitigazione visiva attraverso riporti di terreno tendenti a creare delle ondulazioni di altezza 8-10 m, ricoperte di manto erboso con coltivazioni arbustive ed arboree d'alto fusto, ritenendo altresì necessario che si infittiscano le schermature verdi, creando, a secondo dei punti di vista, più barriere arboree allo scopo di escludere in larga parte i manufatti delle visuali lunghe (quelle considerate apprezzabili), verso le montagne a Nord e minimizzando quelle più riavvicinate che comprendono le attuali presenze industriali;



Il Ministro dell'Ambiente

- previsione, in sede attuativa, di un completo progetto corredato da un modello plastico della sistemazione del verde e degli insiemi arborei di barriera; dovranno essere concordate con la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino le modalità esecutive di realizzazione in corso d'opera delle opere necessarie ed opportune a tale sistemazione;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo a Piattaforma di trattamento per rifiuti tossici e nocivi da realizzarsi nel Comune di Verrone (VC) presentato da Fenice S.p.A. a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) La Fenice S.p.A. si farà carico, nell'ambito del gruppo FIAT, di promuovere l'adozione e la messa in atto di provvedimenti e misure atte a conseguire la massima riduzione possibile delle quantità di rifiuti prodotti dagli stabilimenti del gruppo e, più specificamente, tramite misure di recupero e riciclaggio di materiali non contaminati e di sostituzione di solventi organici, la riduzione delle quantità di rifiuti destinati alla piattaforma di Verrone e alle altre piattaforme Fenice;
- b) prima del rilascio della licenza di esercizio, la Società proponente dovrà aver presentato alla Regione Piemonte un manuale organico, al cui rispetto essa sarà tenuta, che conterrà:
 - le procedure di certificazione, analisi, accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso e in uscita; le modalità di registrazione del *mix* di materiali che va alla combustione, con l'indicazione di tutte le operazioni e le analisi effettuate, prevedendo la conservazione di campioni per almeno un anno;
 - la definizione del sistema di autocontrollo di cui si avarrà l'esercente: organizzazione, linee di responsabilità, prassi amministrative, controlli analitici, laboratorio analitico, modalità di registrazione e documentazione sulle operazioni e sulla tipologia, provenienza e destino dei rifiuti trattati;
 - la qualificazione e la formazione del personale ed un piano di esercitazioni di sicurezza e di emergenza;

si raccomanda una fase sperimentale (uno o due anni di esercizio dell'impianto), nel corso della quale il gestore metterà a punto le procedure definitive di accettazione dei materiali in ingresso e in uscita, tenendo presente l'esito dell'esperienza di esercizio della piattaforma, di controllo al camino e di monitoraggio ambientale, nonché le indicazioni dell'autorità pubblica di controllo;

- c) la piattaforma dovrà essere dotata, direttamente o tramite opportune convenzioni con laboratori specializzati e qualificati, delle attrezzature necessarie ad eseguire tutte le determinazioni analitiche necessarie per caratterizzare le sostanze presenti nei rifiuti da stoccare, trattare e smaltire in discarica;
- d) la Società proponente dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella allegata facente parte integrante del presente provvedimento, con le seguenti precisazioni:

- 1) il valore di 0,1 nanogrammi per metro cubo riferito alle emissioni di diossine e furani, espresse in termini di tossicità equivalente, si riferisce alla somma delle concentrazioni delle sette dibenzodiossine e dei dieci dibenzofurani, elencati nell'allegato I della "Direttiva comunitaria sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi", 94/67/CE del Consiglio dell'Unione

Europea del 16.12.94, moltiplicate per i rispettivi fattori di equivalenza ivi indicati; le concentrazioni vanno rilevate su un periodo di campionamento compreso tra un minimo di 6 ore ed un massimo di 16 ore;

- 2) il valore massimo di emissione di diossine e furani rappresenta un valore obiettivo da raggiungere a regime, avendo acquisito i risultati della sperimentazione sull'impianto pilota di abbattimento termocatalitico prevista per la piattaforma di Melfi, e comunque non oltre due anni dall'inizio dell'esercizio degli impianti oggetto del presente provvedimento;
 - 3) i criteri di applicazione dei valori limite e i criteri e i metodi di misura, incluso il carattere di continuità o periodicità della misura stessa, sono quelli indicati dalla citata direttiva comunitaria (artt. 7 e 8 e alleg. III e TN IV) o, per gli aspetti da questa non coperti, dalle norme o linee guida nazionali (UNICHIM, in particolare);
 - 4) fermi restando i limiti superiori stabiliti nelle presenti prescrizioni si applicano le disposizioni della citata direttiva comunitaria nonché le successive eventuali modifiche;
- e) la Fenice S.p.A. effettuerà la misura delle emissioni di inquinanti e microinquinanti dai camini, anche al fine di individuare l'eventuale necessità di ulteriori interventi di abbattimento, mettendo costantemente a disposizione delle autorità di controllo i dati così rilevati; in particolare per i forni si dovranno prevedere le seguenti misure:
- un flussimetro registrante (portata) con sonda isocinetica;
 - misura in continuo delle concentrazioni nei fumi dei seguenti inquinanti (particelle sospese totali, acido cloridrico, composti organici totali, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo) con registrazione e ripetizione del segnale in sala manovra;
 - misura della composizione delle particelle sospese totali almeno due volte all'anno durante il periodo di gestione transitoria;
 - misura periodica dei microinquinanti;

le misure in continuo e quelle periodiche dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla citata "Direttiva comunitaria sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi" integrate da quanto dispongono le norme o linee guida nazionali, segnatamente i metodi UNICHIM, e da eventuali specifiche disposizioni dell'organo autorizzatore o dell'autorità di controllo competente territorialmente;

f) per quanto attiene ai residui, prodotti dalla piattaforma stessa, ceneri, polveri e fanghi, che devono essere assoggettati al processo di solidificazione/stabilizzazione ("inertizzazione") e i corrispondenti prodotti destinati ad essere interrati in discarica, il programma delle verifiche analitiche dovrà essere svolto in due fasi:

1) nella prima fase coincidente con l'avvio del sistema di solidificazione/stabilizzazione e con il tempo necessario per la messa a punto del procedimento, prevedibilmente da completare entro un anno, le verifiche analitiche avranno il seguente calendario:

- ogni due mesi verranno ricercate e quantificate, nelle ceneri e nei fanghi tal quali e nel prodotto inertizzato preventivamente macinato, tutti gli elementi inorganici previsti nella tabella 1,1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";
- ogni due mesi saranno effettuati test di cessione sulle ceneri e sui fanghi tal quali, nonché sui corrispondenti prodotti inertizzati, e le conseguenti determinazioni analitiche degli elementi inorganici, sopra richiamati, negli eluati;



Il Ministro dell'Ambiente

- ogni tre mesi sugli stessi materiali di cui sopra si determineranno gli isomeri delle dibenzodiossine e dei dibenzofurani policlorurati, indicati dalla citata "Direttiva sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi" e dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
 - ogni tre mesi saranno verificate le caratteristiche meccaniche e fisiche del prodotto inertizzato; dette caratteristiche, che definiscono la "durabilità" del materiale, potranno essere valutate attraverso i seguenti parametri (da verificare dopo 28 giorni di stagionatura): resistenza meccanica (compressione, flessione, trazione); resistenza ai fenomeni di gelo e disgelo; resistenza all'abrasione; impermeabilità;
- 2) nella seconda fase, caratterizzata dalle raggiunte condizioni di regime, la frequenza delle analisi indicate per la prima fase potrà essere variata d'intesa con l'autorità di controllo competente, sulla base della specifica esperienza acquisita;
- g) per il sistema di solidificazione/stabilizzazione dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:
- il capannone che dovrà ospitare l'impianto e i silos di stoccaggio delle ceneri e dei vari reattivi inertizzanti, sarà dotato di tutti i necessari dispositivi per tenere sotto controllo l'eventuale fuoriuscita di polveri;
 - per movimentare le polveri nelle varie condutture sarà preferito, ove possibile, il trasporto meccanico rispetto a quello pneumatico o idraulico;
 - il sito di maturazione del prodotto solidificato e stabilizzato sarà protetto da una tettoia; l'area sottostante sarà pavimentata ed impermeabilizzata con cemento ad alta resistenza all'acqua;
 - il prodotto solidificato e stabilizzato sarà conferito in discarica solamente dopo aver accertato, sulla base dei risultati delle indagini analitiche, che siano stati rispettati, relativamente all'eluato ed ai residui di eventuali sostanze organiche, i limiti di legge previsti per la discarica in cui sarà smaltito;
- h) le vasche di intercettazione delle acque meteoriche sui piazzali esterni avranno una capacità sufficiente per lo stoccaggio dell'acqua del primo quarto d'ora di una precipitazione di intensità massima prevedibile con tempi di ritorno di 20 anni e in ogni caso per una precipitazione corrispondente a 50 mm di acqua; l'eventuale scarico all'esterno delle sudette vasche potrà avvenire solo previ controlli analitici dell'acqua, che comprendono almeno una determinazione quantitativa del contenuto di sostanze organiche totali;
- i) la Fenice S.p.A. predisporrà un piano di emergenza per le operazioni di propria competenza, da mettere in atto nel caso di malfunzionamenti o incidenti negli impianti della piattaforma o ai mezzi di trasporto dei rifiuti diretti alla piattaforma stessa, piano che dovrà essere concordato con le autorità competenti prima della messa in funzione dell'impianto;
- l) la Fenice S.p.A. provvederà, a integrazione di quanto indicato nello studio di impatto, alla elaborazione di un progetto di inserimento ambientale, che sarà sottoposto agli organi della Regione Piemonte e inviato, per eventuali osservazioni, al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali;
- m) il controllo dell'impatto ambientale a seguito dell'entrata in esercizio della piattaforma di termodistruzione sarà garantito dalla Fenice S.p.A. attraverso la gestione della rete di sorveglianza ambientale per tutta la durata dell'attività dell'impianto e per un congruo periodo successivo alla sua eventuale chiusura; tale rete dovrà comprendere un sistema permanente di monitoraggio e sorveglianza ambientale per la qualità dell'aria, delle acque e del suolo nell'area interessata, anche sulla base di indicatori ecologici, riguardanti in particolare elementi vegetali e animali; ciò al fine di orientare l'azione dell'autorità di controllo e di segnalare tempestivamente eventuali presenze significative di inquinanti; tale rete di monitoraggio dovrà essere realizzata almeno sulla base delle seguenti indicazioni:

- la Fenice S.p.A installerà almeno quattro stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, con rilevamento anche dei dati meteorologici, una all'interno dello stabilimento e tre da installare in località da concordare con l'autorità di controllo; la rete di controllo dell'area verrà gestita con i criteri stabiliti dagli organi a cui la Regione, di intesa con gli enti locali, affiderà la vigilanza; il sistema di monitoraggio sarà realizzato in modo da consentire, secondo modalità da concordare con gli enti locali e la Regione, la lettura dei dati in tempo reale anche all'autorità di controllo territorialmente competente; le misurazioni che dovranno essere effettuate nelle suddette stazioni sono quelle indicate dalla Fenice S.p.A. nello studio di impatto;
- con frequenza annuale la Fenice S.p.A. verificherà il livello di deposizione sui suoli agricoli circostanti la piattaforma, a distanze variabili (750, 1000 e 1500 metri) nella direzione prevalente dei venti, derivante da metalli pesanti e composti cloro-organici (diossine e furani), con prelievi di campioni di terreno da effettuarsi fino ad una profondità di 30 cm per sezioni di 5 cm, oltre al primo strato superficiale di 1 cm; su tali campioni saranno eseguite le determinazioni di laboratorio;
- nelle stesse postazioni, di cui al punto precedente, dovrà essere eseguito sui prodotti agricoli coltivati un controllo per le stesse sostanze prima dei raccolti ed i relativi dati dovranno essere trasmessi, prima dell'utilizzo degli stessi prodotti, alle autorità sanitarie competenti;
- con periodicità almeno biennale dovranno essere realizzati test di mutagenesi volti a verificare eventuali specificità del sito in oggetto rispetto alle zone circostanti;
- dovrà essere previsto, nella zona circostante l'impianto FIAT, un sistema di indicatori biologici di inquinamento, al fine di definire il livello di criticità ecologica e l'eventuale contributo dell'impianto; per poter integrare in modo corretto i risultati sarà opportuno effettuare anche rilevamenti in matrici analoghe presenti sul territorio, ma in aree non direttamente interessate dall'insediamento industriale (punti di zero);
- la Fenice S.p.A. dovrà inoltre garantire il monitoraggio delle acque di scarico della piattaforma, incluse quelle meteoriche e le acque del corpo idrico che riceve le acque di scarico (Rio Ottina);
- sarà messo in atto un monitoraggio dei livelli sonori imputabili all'esercizio della piattaforma, con apposite campagne per verificare il rispetto della normativa; i risultati di tali campagne saranno portati a conoscenza delle autorità di controllo;

- n) la Fenice S.p.A dovrà preventivamente concordare il piano di monitoraggio ambientale di cui al punto precedente con la Regione Piemonte e le autorità di controllo; i risultati delle rilevazioni saranno mantenuti a disposizione del Ministero dell'ambiente e delle autorità pubbliche e dovranno essere comunque inviati almeno annualmente alle autorità di controllo, salvo che per alcuni parametri relativi alla qualità dell'aria, che vanno trasmessi in tempo reale;
- o) dovranno essere osservate le condizioni citate in premesse formulate dal Ministero per i beni culturali e ambientali nel parere del 7.7.95;

si raccomanda ai soggetti pubblici competenti ed in particolare alla Regione Piemonte: la revisione dei propri strumenti pianificatori, al fine di integrare il programma "Fenice" che prevede lo smaltimento di rifiuti in quantità superiori a quelle previste nella programmazione regionale per il comprensorio Novara-Vercelli (che include anche l'area della provincia di Biella); questo richiede, da una parte, che la Regione negozi e definisca, sotto l'eventuale egida del ministero dell'Ambiente (come previsto dal DPCM 3.8.1990 relativo al Programma di Emergenza), un accordo interregionale per il ricevimento di rifiuti dalla Lombardia, dall'altra, che la Fenice S.p.A. ponga il massimo impegno per il raggiungimento con l'Unione Industriale Biellese e con il C.O.S.R.A.B. di un'intesa sul conferimento alla piattaforma di Verrone della massima aliquota possibile, rispettivamente, di rifiuti industriali e di rifiuti urbani pretrattati (compatibili con



Il Ministro dell'Ambiente

le caratteristiche degli impianti), prodotti nell'area biellese, senza che la potenzialità di progetto della piattaforma subisca alcun aumento;

DISPONE

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, il proponente dovrà trasmettere alla Regione, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Società Fenice S.p.A. ed alla Regione Piemonte la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li

11 AGO. 1995

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI